

CAMB/2013/24 del 13 novembre 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 - riconoscimento oneri disagio ambientale.

Il PRESIDENTE
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2013/ 24 del 13 novembre 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2013** il giorno 13 del mese di novembre alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, viale Aldo Moro, n. 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2013/0005530 dell'11/11/2013.

Sono presenti i signori:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	A
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Marzio Iotti	Comune di Correggio	RE	Sindaco	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 - riconoscimento oneri disagio ambientale.

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR), quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- l'articolo 3 della sopracitata legge regionale specifica che le deliberazioni di ATERSIR sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali;
- l'articolo 7 della sopracitata legge regionale, alle lettere b) e c) attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio e ad approvare, sentiti i consigli locali, il piano economico finanziario;
- in fase di definizione dei costi totali del servizio è emerso il tema del riconoscimento dell'indennità del disagio ambientale a favore dei Comuni sede di impianti di smaltimento dei

- rifiuti, finora trattato dai singoli Comuni in modo estremamente disomogeneo, come emerge dalla ricognizione allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante (allegato n. 1);
- in assenza di specifiche disposizioni normative nazionali sul tema, la deliberazione di giunta Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135, nel delineare i criteri sulla base dei quali l'Agenzia deve definire il costo dello smaltimento da imputare nei costi del servizio, qualifica gli oneri di mitigazione ambientale quali costi operativi degli impianti di smaltimento;
 - in particolare la deliberazione regionale imputa l'indennità di disagio ambientale quale costo accessorio relativo alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152;
 - in esecuzione della normativa di settore, ATERSIR sottoscriverà appositi contratti con i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti per definire il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell'Ambito territoriale ottimale o derivanti dal loro pretrattamento;
 - nei contratti sopracitati sarà disciplinato anche il riconoscimento della indennità di disagio ambientale quale costo operativo dell'impianto di smaltimento;

considerato che:

- la deliberazione regionale 11 febbraio 2013, n. 135 attribuisce ad ATERSIR la potestà di definire il riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nei costi operativi degli impianti di smaltimento, specificando che non sarà possibile computare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;
- la medesima deliberazione chiarisce che gli oneri di mitigazione ambientale devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento;
- ATERSIR intende dare attuazione alle disposizioni della deliberazione regionale sopracitata riconoscendo l'indennità di disagio ambientale tra i costi operativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, a decorrere dall'anno 2014, attivando una prima fase sperimentale della durata di 3 anni;
- il riconoscimento della indennità di disagio ambientale si sostituisce, in relazione ai rifiuti urbani prodotti nell'Ambito territoriale ottimale o derivanti dal loro pretrattamento, alle eventuali previsioni locali ed è operativo anche nelle more della sottoscrizione dei contratti di smaltimento;
- l'indennità di disagio ambientale sarà riconosciuta sia ai Comuni sede di impianti (discarica e termovalorizzatore) sia ai Comuni che rientrano in una distanza di 2 km dal perimetro dell'impianto, per le discariche e di 4 km dal camino dell'impianto, per i termovalorizzatori;
- sulla base della ricognizione effettuata (allegato 1), dalla quale emerge una situazione molto eterogenea, per il triennio 2014/2016 si individuano i valori sotto riportati entro i quali i Consigli Locali propongono la quota di indennità per ogni singolo impianto localizzato nel territorio di competenza, fissando comunque come quota massima 11 euro/tonnellata per i termovalorizzatori e 14 euro/tonnellata per le discariche:
 - termovalorizzatori: da 8 a 11 €/tonn
 - discariche: da 10 a 14 €/tonn;

precisato che:

- le quote di indennità di disagio ambientale saranno inserite nella pianificazione economica finanziaria e saranno corrisposte dal gestore dell'impianto ai Comuni aventi diritto;
- ATERSIR valuterà, al termine del periodo transitorio 2014/2016, la corrispondenza delle opere realizzate dai Comuni a titolo di mitigazione ambientale in riferimento all'elenco degli interventi finanziabili con l'indennità di disagio ambientale sottoriportato, da ritenersi non esaustivo, che recepisce i principi contenuti nella deliberazione regionale:
 - piantumazione e manutenzione di idonee aree verdi per la riduzione dell'impatto visivo e l'assorbimento di una quota parte delle emissioni;
 - interventi preventivi/riduttivi sull'emissione di CO₂ e polveri o, più in generale, sull'inquinamento atmosferico;

- manutenzione del manto stradale per le strade soggette ad una maggiore e più rapida usura per il considerevole traffico di mezzi diretti all'impianto;
- interventi sul traffico veicolare finalizzati a migliorare il flusso veicolare in accesso all'impianto e a minimizzarne l'impatto in termini di rumore, traffico, emissioni ecc.;

precisato altresì che:

- entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni trasmetteranno ad ATERSIR la documentazione comprovante la tipologia delle opere realizzate a titolo di mitigazione ambientale, i costi sostenuti nell'anno precedente ed gli introiti effettivamente percepiti a titolo di indennità di disagio ambientale;
- la rendicontazione dei Comuni costituirà la base sia per l'aggiornamento delle quote di indennità da attribuire nel triennio successivo, sia per i conguagli, qualora le opere realizzate non rientrino nella tipologia degli interventi qualificabili come opere di mitigazione ambientale o non vi sia corrispondenza tra la quota ricevuta e quanto speso, nel rispetto del valore stabilito per l'impianto di riferimento;

visto lo Statuto approvato con propria deliberazione 11 maggio 2012, n. 5;

acquisito il parere favorevole del Direttore Vito Belladonna, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare attuazione alla deliberazione Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135, inserendo, a decorrere dal 2014, gli oneri di disagio ambientale tra i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale ottimale o derivanti dal loro pretrattamento;
2. di individuare per il triennio 2014/2016 i valori sotto riportati entro i quali i Consigli Locali propongono la quota di indennità per ogni impianto localizzato nel territorio di competenza, fissando in questo modo la quota massima €/tonn da applicare al quantitativo annuo dei rifiuti urbani o di quelli derivanti dal loro pretrattamento, valutati secondo modalità di rendicontazione che saranno indicate da ATERSIR:
 - termovalorizzatori: da 8 a 11 euro/tonnellata;
 - discariche: da 10 a 14 euro/tonnellata;
3. di attribuire tali indennità a favore dei Comuni nel cui territorio ha sede l'impianto di smaltimento ed ai Comuni che rientrano a una distanza di 2 km dal perimetro dell'impianto, per le discariche, e di 4 km dal camino dell'impianto, per i termovalorizzatori, in base ad un criterio proporzionale calcolato sull'incidenza dei territori comunali nell'area di influenza dell'impianto medesimo;
4. di stabilire che i Comuni potranno utilizzare tali indennità solo ed esclusivamente per realizzare misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento, come esemplificati nel seguente elenco da ritenersi non esaustivo:
 - piantumazione e manutenzione di idonee aree verdi per la riduzione dell'impatto visivo e l'assorbimento di una quota parte delle emissioni;

- interventi preventivi/riduttivi sull'emissione di CO₂ e polveri o, più in generale, sull'inquinamento atmosferico;
 - manutenzione del manto stradale per le strade soggette ad una maggiore e più rapida usura per il considerevole traffico di mezzi diretti all'impianto;
 - interventi sul traffico veicolare finalizzati a migliorare il flusso veicolare in accesso all'impianto e a minimizzarne l'impatto in termini di rumore, traffico, emissioni ecc.;
5. di prevedere che i Comuni entro il 30 giugno di ogni anno trasmettano ad ATERSIR la documentazione comprovante la tipologia delle opere realizzate ai fini di mitigazione ambientale, i costi sostenuti nell'anno precedente ed i relativi introiti effettivamente percepiti a titolo di indennità di disagio ambientale;
 6. di effettuare, con cadenza triennale, l'eventuale conguaglio, comprensivo degli interessi legali, decurtando dalle somme ricevute le somme riconosciute da ATERSIR in base alla rendicontazione fornita, comunque nel rispetto del valore stabilito per l'impianto di riferimento;
 7. di precisare che nella pianificazione economica finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'annualità 2014, non saranno ricomprese le indennità eventualmente previste a livello locale dai Comuni;
 8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
 9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

ALLEGATI:

Allegato n. 1: Relazione illustrativa del provvedimento e ricognizione delle indennità di disagio ambientale corrisposte nell'anno 2012.

ALLEGATO 1

Relazione illustrativa del provvedimento e ricognizione delle indennità di disagio ambientale corrisposte all'anno 2012

Il riconoscimento dell'indennità di disagio ambientale a favore dei Comuni sedi di impianti che trattano rifiuti è una tematica che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni sul territorio nazionale.

La presenza di tali impianti, ovviamente, determina una serie di impatti su diverse matrici ambientali sia nel comune sede dell'impianto, sia nei comuni limitrofi.

In questo ambito si rileva una sostanziale e complessiva assenza di indicazioni normative a livello nazionale sia nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/06, parte IV) sia nella normativa tecnica di settore.

In considerazione di quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 135/2013 si è provveduto a un'analisi di benchmark sia a livello nazionale, sia - in particolare - a livello regionale, per verificare la quantificazione delle indennità di disagio ambientale attualmente riconosciute.

I risultati di tale analisi sono riportati nel presente Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio d'Ambito.

Con riferimento alla quantificazione economica sono stati innanzitutto definiti gli importi massimi riconoscibili per i termovalorizzatori e le discariche, diversificati in relazione al maggior impatto ambientale di queste ultime.

Sono stati definiti due diversi range per ciascuna di tali due tipologie impiantistiche; tali range sono stati stabiliti tenendo in considerazione i valori di indennità ambientale riconosciuti in precedenza.

Per quanto attiene al criterio territoriale di definizione degli areali per i quali è riconoscibile il disagio ambientale, essi sono stati determinati in coerenza con le aree indicate nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti attualmente in itinere.

In base a tale assunto, qualora in un areale ricadono i territori di più comuni limitrofi l'indennità di disagio ambientale andrà ripartita in misura proporzionale all'area di rispettiva competenza di ciascun comune.

Termovalorizzatore	Disagio ambientale €/ton	Note
Piacenza	10	
Parma	11	Importo previsto da accordo AATO 2
Modena	8,33	
Granarolo dell'Emilia (BO)	8,94	
Ferrara	3	
Ravenna (impianto CDR)	-	Non previsto
Forlì	-	In fase di definizione
Coriano (RN)	5	

Discarica	Disagio Ambientale €/ton	Note
Carpineti - loc. Poiatica (RE)	12	
Novellara (RE)	7	A tale importo si è aggiunta una quota fissa rivalutabile annualmente che per l'anno 2012 è stata di 79.858 €
Finale Emilia (MO)	10,33	
Medolla (MO)	13,94	
Mirandola (MO)	13,94	
Carpi – loc. Fossoli (MO)	13,94	
Zocca (MO)	19,042 3,419	Comune di Zocca Comune di Guiglia
Imola (BO)	9	
Galliera (BO)	13,16	
Baricella (BO) ¹	-	Impianto non attivo nel 2011-2012
Gaggio Montano (BO)	11,5	
S.Agata B. (BO)	11,92	
Lugo – loc. Voltana (RA) ²	13	
Ravenna	-	Non previsto
Cesena – loc. Tessello (FC) ²	1,88	A tale importo va aggiunta una quota annua fissa pari a € 639.000
Civitella (FC)	10,48	
Sogliano al Rubicone (FC)	-	Previste tariffe diverse tra i vari soggetti conferitori

1 discarica prevista in ampliamento

2 discariche in stand by

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Virginio Merola

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

2 dicembre 2013

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna